


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ABBINATO AL MUTUO
BANCO DI LUCCA
E DEL TIRRENO S.P.A.
POLIZZA COLLETTIVA N. 1247156 – V10PIL



ASSICURAZIONE LAVORO PERDITA D'IMPIEGO

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
07/2024

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di aderire alla polizza:

- **Leggi** con attenzione il **set informativo**.
- **Verifica** se i **dati** indicati nella **dichiarazione di adesione** sono corretti.
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Ti servono informazioni?

Abbiamo realizzato il set informativo in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande.



All'interno delle **Condizioni di Assicurazione** che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei **box** dove sono riportate le **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di una perdita d'impiego o di una richiesta di rimborso di premio); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Hai ancora qualche domanda?

Scrivi una mail a clienti.gruppocarira@genertel.it, o rivolgiti direttamente alla Banca.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 17
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni	Pag. 3 di 17
SEZIONE 1 Persone assicurabili	Pag. 13 di 17
SEZIONE 2 Perdita d'impiego	Pag. 14 di 17
SEZIONE 3 Procedura per l'indennizzo dei danni	Pag. 15 di 17

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	MASSIMALI	PER TUTTI I DETTAGLI
<p>PERDITA D'IMPIEGO</p> <p>Genertel assicura il rischio di disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Genertel si impegna a pagare all'assicurato le rate mensili del mutuo successive al licenziamento, che scadono nel periodo di disoccupazione, entro i limiti previsti dalla polizza.</p>	<p>La polizza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• un periodo iniziale di carenza di 120 giorni, ossia Genertel paga l'indennizzo solo se il datore di lavoro ha inviato all'assicurato la lettera di licenziamento dopo i primi 120 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.• un periodo di franchigia assoluta di 45 giorni consecutivi, ossia Genertel non indennizza le rate mensili del mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi di disoccupazione.	<p>L'importo di ciascun indennizzo è pari a quello previsto nel piano di ammortamento per ciascuna rata mensile di mutuo, con un limite massimo di 2.000 euro per ciascuna rata mensile.</p> <p>Per ciascun sinistro Genertel indennizza al massimo 18 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha fino a 54 anni; 17 rate mensili se l'assicurato ha 55 anni e così via decrescendo, fino a un massimo di 12 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 60 anni o più.</p> <p>Se si verifica più di un sinistro, Genertel indennizza fino a un massimo di 36 rate mensili complessive per tutta la durata della polizza.</p>	<p>Sezione 2</p>

B. Definizioni



› Ammortamento

Piano graduale di estinzione di un debito.

› Annualità assicurativa

Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata dell'assicurazione; il conteggio parte dal giorno di decorrenza della polizza. L'ultimo periodo può durare meno di 12 mesi se la durata del mutuo non è un multiplo di 12.

› Assicurato/Aderente

La persona fisica che aderisce alla polizza collettiva, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che ha stipulato con la Banca un contratto di mutuo.

› Banca

Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., parte del Gruppo Bancario Cassa di Ravenna S.p.A., Direzione Generale in Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca (LU), iscritta in data 1 febbraio 2007 al numero D000027162 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. È l'istituto di credito che ha erogato il mutuo a favore dell'assicurato ed è anche la contraente della polizza collettiva.

› Congiunti

Genertel considera congiunti:

- i seguenti parenti, anche se non risultano dal Certificato di Stato di Famiglia dell'assicurato: ascendenti, discendenti, coniuge, parte di unione civile, convivente more uxorio, fratelli, sorelle, zii, nipoti;
- i corrispettivi affini dei parenti elencati al punto precedente (es. suoceri, cognati, ecc.), anche se non risultano dal Certificato di Stato di Famiglia dell'assicurato;
- ogni altra persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dell'assicurato.

› Dichiarazione di Adesione

Il documento che l'assicurato firma e consegna alla Banca per aderire alla polizza collettiva.

› Disoccupazione

La condizione in cui si trova l'assicurato, lavoratore dipendente privato, quando:

- cessa la sua normale attività lavorativa, ossia l'attività, retribuita o comunque fonte di reddito, che l'assicurato svolge immediatamente prima del sinistro (licenziamento), o un'attività analoga, retribuita o comunque fonte di reddito, tale da non modificare le sue possibilità economiche;
- non svolge altre attività che generano un reddito o un guadagno e che lo impegnano per 16 ore o più a settimana;

c) è iscritto presso un centro per l'impiego in Italia;

d) non rifiuta senza motivo eventuali offerte di lavoro.

› Genertel

Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.

› Indennizzo

La somma che Genertel deve all'assicurato quando si verifica un sinistro coperto dalla polizza.

› Lavoratore autonomo

La persona fisica che esercita un'attività lavorativa regolare che comporta la denuncia di almeno uno tra i redditi sotto elencati:

- reddito agrario¹;
- redditi di lavoro autonomo²;
- redditi di impresa³;
- redditi che derivano dalla partecipazione in società di persone.

Per rientrare in questa categoria, ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), la persona non deve percepire una pensione o un reddito da lavoro dipendente.

› Lavoratore dipendente

La persona fisica impiegata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica e in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, che prevede un obbligo di prestazione di almeno 16 ore a settimana. Sono esclusi i soggetti classificati come non lavoratori o lavoratori autonomi.

Fermo quanto indicato sopra, Genertel considera Lavoratori Dipendenti anche quelli inquadrati:

- con contratti di apprendistato;
- con contratti di somministrazione lavoro;
- con contratti a chiamata.

Il contratto di lavoro deve sempre essere regolato dalla legge italiana.

› Lavoratore dipendente privato

Il lavoratore dipendente che non rientra nella definizione di lavoratore dipendente pubblico.

› Lavoratore dipendente pubblico

La persona fisica impiegata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di Enti Pubblici in base a un contratto di lavoro subordinato del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, con prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, esclusi i lavoratori equiparati ai lavoratori autonomi. Genertel considera Lavoratori dipendenti

1 Art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modiche;

2 Art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modiche;

3 Art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modiche;

pubblici anche i lavoratori alle dipendenze di Enti sottoposti alla disciplina del parastato (L. 70/1975).

› **Mutuo**

Contratto stipulato tra la Banca e l'assicurato, con cui la Banca concede all'assicurato un finanziamento a medio o lungo termine, con la garanzia di un'ipoteca di primo grado su un bene immobile.

› **Non lavoratore**

Ogni persona fisica che non rientra nelle definizioni di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo. Sono considerati non lavoratori anche:

- a) i lavoratori dipendenti con contratti di prestazione occasionale o che sono retribuiti attraverso il libretto famiglia;
- b) i pensionati (anche se contestualmente svolgono un'attività lavorativa);
- c) i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro che prevedono un obbligo di prestazione settimanale inferiore a 16 ore;
- d) i lavoratori con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

› **Parti**

L'assicurato e Genertel.

› **PEC**

PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

› **Periodo di carenza**

Periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui la copertura assicurativa diventa effettiva.

› **Periodo di franchigia assoluta**

Periodo di tempo, immediatamente successivo a un sinistro, per il quale Genertel non riconosce alcun indennizzo.

› **Periodo di riqualificazione**

Periodo di tempo che deve passare tra un sinistro e l'altro perché il nuovo sinistro sia indennizzabile. Durante questo periodo, l'assicurato deve tornare a svolgere una normale attività lavorativa come lavoratore dipendente privato, assunto continuativamente per l'intero periodo, e aver superato il periodo di prova. Con "normale attività lavorativa" si intende l'attività, retribuita o comunque fonte di reddito, che l'assicurato svolge immediatamente prima del sinistro (licenziamento), o un'attività analoga, retribuita o comunque fonte di reddito, tale da non modificare le sue possibilità economiche.

› **Polizza**

Contratto di assicurazione.

› **Premio**

La somma dovuta a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. L'assicurato paga il premio a Genertel annualmente, per il tramite della Banca, mediante un addebito sul proprio conto corrente bancario.

› **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

› **Sinistro**

L'evento dannoso per il quale Genertel presta l'assicurazione.



NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di adesione e pagamento dei premi

Che cos'è il prodotto assicurativo *Assicurazione Lavoro - Perdita d'Impiego*

Il prodotto assicurativo *Assicurazione Lavoro - Perdita d'Impiego* è una polizza collettiva di cui Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (d'ora in avanti Banca) è la contraente, ed è **stipulata dalla Banca nell'interesse dei propri clienti**. È rivolta ai **lavoratori dipendenti del settore privato che stipulano con la Banca un contratto di mutuo garantito da un'ipoteca su un bene immobile**.

I clienti della Banca possono scegliere di **aderire individualmente alla polizza in modo facoltativo quando stipulano il mutuo**. La polizza non è indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. La persona che aderisce lo fa per tutelarsi in caso di temporanea difficoltà nel pagare le rate del mutuo a seguito di una perdita d'impiego. Con questa polizza Genertel si impegna a pagare all'assicurato/aderente (d'ora in avanti semplicemente "assicurato") le rate mensili del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione.

Come aderire alla polizza

Per aderire alla polizza collettiva, l'assicurato deve firmare e consegnare alla Banca la dichiarazione di adesione quando stipula il mutuo. Per rendere efficace la polizza, l'assicurato deve anche versare alla Banca il premio dovuto a Genertel.

Modalità di pagamento del premio

L'assicurato versa il premio alla Banca **annualmente**, a partire dal giorno di adesione, mediante un **addebito sul proprio conto corrente bancario**. La Banca, in quanto contraente della polizza, paga poi tale premio a Genertel.

Modalità di calcolo del premio

Per calcolare il **premio annuale**, Genertel moltiplica ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per un coefficiente di 0,316 (comprensivo di imposte e provvigioni). Se la durata del mutuo non è un multiplo di 12 mesi, Genertel calcola il premio per l'ultima annualità assicurativa, inferiore a un anno pieno, come una frazione del premio annuale, calcolata in mesi in proporzione alla sua durata effettiva.



COME SI CALCOLA IL PREMIO DELL'ASSICURAZIONE?

Esempio di calcolo del premio

Capitale finanziato: 100.000 euro

Coefficiente: 0,316%

Premio annuale: 100.000 euro * 0,316% = **316,00 euro**

Esempio di premio per l'ultima annualità assicurativa, se diversa da 12 mesi

Durata ultima annualità assicurativa: 6 mesi

Premio per l'ultima annualità assicurativa: 100.000 euro * 0,316% (= 316,00 euro) / 12 * 6 = **158 euro**

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza e durata dell'assicurazione

Quando comincia l'assicurazione

Se l'assicurato firma e consegna alla Banca la dichiarazione di adesione ed effettua il pagamento del premio secondo le modalità stabilite, **le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo, ferme le carenze previste**.

Periodo di carenza

La carenza è il periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui l'assicurazione diventa effettiva.

La polizza prevede un **periodo iniziale di carenza di 120 giorni**. Di conseguenza, Genertel paga l'indennizzo solo se il datore di lavoro ha inviato all'assicurato la lettera di licenziamento, o una comunicazione equivalente, dopo i primi 120 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Quanto dura l'assicurazione

L'assicurazione **termina quando scade il mutuo**, senza bisogno che l'assicurato dia disdetta. Se il mutuo dura più di 10 anni, l'adesione ha una **durata iniziale di 10 anni, con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni**. L'ultimo tacito rinnovo può avere una durata inferiore a 2 anni (calcolata in mesi), allo scopo di coprire l'intera durata del mutuo.

Art. 3 - Risoluzione anticipata della polizza

In quali casi la polizza si risolve prima della scadenza

Genertel prevede la **risoluzione della polizza prima della scadenza concordata** nei seguenti casi:

- a) se l'assicurato esercita il diritto di **ripensamento nei primi 60 giorni**, ai sensi dell'art. 5 che segue, con effetto dalle 24 del giorno in cui fa la richiesta;
- b) se l'assicurato invia la **disdetta annuale** o una delle parti invia la **disdetta in occasione del tacito rinnovo**, ai sensi degli artt. 6 e 7 che seguono, con effetto dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso (o dalle 24 del giorno in cui la polizza scade, se la scadenza coincide con un eventuale tacito rinnovo; in questo caso il tacito rinnovo previsto non avviene);
- c) se l'assicurato **estingue il mutuo** in anticipo, ai sensi dell'art. 8 che segue, con effetto dalle 24 del giorno di estinzione;
- d) se l'assicurato **trasferisce il mutuo** presso un'altra banca, ai sensi dell'art. 8 che segue, con effetto dalle 24 del giorno di trasferimento;
- e) se **un terzo si accolla il mutuo**⁴ ai sensi dell'art. 10 che segue, con effetto dalle 24 del giorno dell'accollo;
- f) se, al momento del **tacito rinnovo, l'assicurato non versa il premio dovuto**. In questo caso, ai sensi del Codice Civile⁵, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso; Genertel resta in attesa del pagamento per 60 giorni dopo la scadenza dopodiché, se l'assicurato non ha ancora versato il premio, risolve la polizza per inadempimento;
- g) se, alla data in cui è previsto il pagamento del **premio annuale, l'assicurato non versa il premio dovuto** alla Banca (e la Banca chiede di conseguenza la cessazione della polizza ai sensi dell'art. 11 che segue). In questo caso, ai sensi del Codice Civile⁶, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla data prevista per il pagamento annuale e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso; Genertel resta in attesa del pagamento per 30 giorni dopo la scadenza dopodiché, se l'assicurato non ha ancora versato il premio, risolve la polizza per inadempimento;
- h) se l'assicurato consegue la **pensione di vecchiaia o la pensione anticipata**, ai sensi dell'art. 12 che segue, con effetto dalle 24 del giorno in cui la consegue o, se posteriore, dal giorno in cui l'assicurato lo comunica a Genertel;
- i) se **Genertel esercita il diritto di annullamento o recesso** a seguito di inassicurabilità, ai sensi dell'art. 12 che segue, con effetto dal giorno di decorrenza in caso di annullamento, o dalle 24 del giorno in cui viene a conoscenza del reale stato delle cose in caso di recesso.

Se al momento della risoluzione c'è una quota di premio pagata e non goduta, Genertel la rimborsa al netto delle imposte. I dettagli sui possibili rimborsi si trovano negli articoli che seguono, dal 5 al 12.

» **DOVE VALE
LA COPERTURA?**

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione è **valida in tutto il mondo**. Il contratto di lavoro dell'assicurato deve però essere regolato dalla legge italiana.

⁴ Art. 1273 del Codice Civile, "Accollo"

⁵ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

⁶ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



› **CON QUALI
CONDIZIONI
OPERATIVE
MI ASSICURO?**

Art. 5 - Diritto di ripensamento dopo l'adesione da parte dell'assicurato

Modi e tempi per esercitare il diritto al ripensamento

L'assicurato può recedere dalla polizza **entro 60 giorni** dal giorno dell'adesione. Può farlo:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Genertel SAP Danni - via Marocchese, 14 31021 Mogliano Veneto (TV);
- via PEC, scrivendo a genertel@pec.genertel.it;
- tramite un apposito modulo di richiesta, da firmare presso la Filiale di riferimento della Banca che provvederà a inoltrare tale documento a Genertel.

Per l'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini previsti fanno fede la data del timbro postale, o quella di invio della PEC, o quella in cui l'assicurato firma il modulo presso la Filiale.

Da quando ha effetto il ripensamento?

Il ripensamento ha effetto **dal giorno in cui l'assicurato effettua la richiesta.**

C'è un rimborso?

Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Genertel calcola il rimborso a partire dal giorno in cui l'assicurato invia la richiesta di ripensamento. **Genertel effettua il rimborso entro 30 giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione.**

Art. 6 - Disdetta annuale da parte dell'assicurato

Modi e tempi per dare disdetta a ogni scadenza annuale

L'assicurato può disdire la polizza in ogni momento, con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza dell'annualità assicurativa in corso. Può inviare la disdetta:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Genertel SAP Danni - via Marocchese, 14 31021 Mogliano Veneto (TV);
- via PEC, scrivendo a genertel@pec.genertel.it;
- tramite un apposito modulo di richiesta, da firmare presso la Filiale di riferimento della Banca che provvederà a inoltrare tale documento a Genertel.

Da quando ha effetto la disdetta?

La disdetta ha effetto **dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso.**

C'è un rimborso?

L'assicurato versa il premio di anno in anno, quindi in caso di disdetta annuale **non riceve un rimborso, ma cessa per lui l'obbligo di versare i premi annuali successivi.**

Art. 7 - Disdetta al momento del tacito rinnovo da parte dell'assicurato e di Genertel

Modi e tempi per dare disdetta al momento del tacito rinnovo

L'assicurato, mediante l'esercizio della facoltà di disdetta, può evitare il tacito rinnovo del contratto. L'assicurato può disdire la polizza a **ogni tacito rinnovo**, comunicandolo a Genertel con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza, in uno dei seguenti modi:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Genertel SAP Danni - via Marocchese, 14 31021 Mogliano Veneto (TV);
- via PEC, scrivendo a genertel@pec.genertel.it;
- tramite un apposito modulo di richiesta da firmare presso la Filiale di riferimento della Banca che provvederà a inoltrare tale documento a Genertel.

Genertel può disdire la polizza a **ogni tacito rinnovo** solo ed esclusivamente per eventi straordinari e imprevedibili che alterano gravemente il rapporto contrattuale. Genertel comunica la disdetta all'assicurato tramite lettera raccomandata o PEC con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza. Contestualmente, Genertel formula all'assicurato la migliore proposta economica di rinnovo alla luce delle nuove condizioni di mercato.

Da quando ha effetto la disdetta?

La disdetta ha effetto **dalle 24 del giorno in cui scade la polizza: il tacito rinnovo non avviene.**

È previsto un rimborso?

L'assicurato versa il premio di anno in anno, quindi in caso di disdetta al momento del tacito rinnovo **non riceve un rimborso, ma cessa per lui l'obbligo di versare i premi annuali successivi.**

Art. 8 - Estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo da parte dell'assicurato

Se l'assicurato estingue il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza, o lo trasferisce presso un'altra banca, Genertel **risolve la polizza dal giorno di estinzione o di trasferimento.**

C'è un rimborso?

Quando risolve la polizza, Genertel **rimborso all'assicurato, per il tramite della Banca, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.** La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- la fine del mese in cui l'assicurato estingue o trasferisce il mutuo (il mese in cui avviene l'estinzione è sempre conteggiato per intero);
- il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso).

Genertel effettua il rimborso entro 60 giorni dalla data di estinzione o trasferimento.

Come si calcola il rimborso?

Genertel calcola l'importo da rimborsare secondo la formula che segue:

$$R = (P/1,025) * ((N-K)/N)$$

Dove:

R = importo da rimborsare al netto delle imposte (pari al 2,5%);

P = premio annuo finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni;

N = durata del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi. Questo periodo corrisponde all'annualità assicurativa in corso al momento dell'estinzione. Dura sempre 12 mesi, tranne l'ultimo rinnovo, che può avere una durata inferiore;

K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi. Il mese in cui avviene l'estinzione è sempre conteggiato per intero.



COME SI CALCOLA IL RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE TOTALE?

Esempio di rimborso in caso di estinzione totale o trasferimento del mutuo

Decorrenza e scadenza della polizza: 15/01/2022 - 15/01/2032

Data inizio annualità assicurativa in corso: 15/01/2025

Data di estinzione mutuo: 15/08/2025

Data di scadenza annualità assicurativa in corso: 15/01/2026

N (durata del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi): 12

K (parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione): 8

P (premio annuo finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni): 316,00 euro

(P/1,025): 308,29 euro

((N-K)/N): 0,333333333

R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 2,5%): 102,76 euro

Art. 9 - Estinzione parziale del mutuo

Se l'assicurato estingue il mutuo parzialmente:

- la polizza **resta attiva** alle stesse condizioni;
- Genertel **rimborso** all'assicurato, tramite la Banca, la parte pro quota del premio pagato al netto delle imposte per l'annualità in corso al momento dell'estinzione;
- Genertel **ricalcola il premio annuo** a partire dalla prima rata annuale successiva;
- se c'è anche una variazione nel piano di ammortamento, la prestazione è sempre commisurata al **piano di ammortamento originario del mutuo.**



Come si calcola il rimborso?

Genetel calcola il rimborso secondo la formula che segue:

$$R = (P/1,025) * ((V/D0) * ((N-K)/N))$$

dove:

R = importo da rimborsare al netto delle imposte (pari al 2,5%);

P = premio annuo finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni;

V = capitale versato per l'estinzione parziale;

D0 = importo iniziale finanziato;

N = durata del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi. Questo periodo corrisponde all'annualità assicurativa in corso al momento dell'estinzione. Dura sempre 12 mesi, tranne l'ultimo rinnovo, che può avere una durata inferiore;

K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi. Il mese in cui avviene l'estinzione è sempre conteggiato per intero.



COME SI CALCOLA IL RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE TOTALE?

Esempio di rimborso in caso di estinzione parziale del mutuo

Genetel rimborsa la parte pro quota del premio così calcolata:

Decorrenza e scadenza della polizza: 15/01/2022 - 15/01/2032

Data inizio annualità assicurativa in corso: 15/01/2025

Data di estinzione mutuo: 15/08/2025

Data di scadenza annualità assicurativa in corso: 15/01/2026

D0 (importo iniziale finanziato): 100.000 euro

V (capitale versato per l'estinzione parziale): 10.000 euro

N (durata del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi): 12

K (parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l'estinzione totale, espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione): 8

P (Premio annuo finito anticipato comprensivo di imposta): 316,00 euro

(P/1,025): 308,29 euro

((N-K)/N): 0,333333333

V/D0: 0,10

R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 2,5%): 10,28 euro

Come si calcola il nuovo premio annuale?

Genetel calcola il nuovo premio annuale in questo modo:

- riceve dalla Banca il capitale residuo al momento dell'estinzione parziale;
- a questo importo sottrae la quota che l'assicurato ha versato alla banca per l'estinzione parziale, per calcolare il nuovo capitale residuo;
- determinato il nuovo capitale residuo, moltiplica ogni 100 euro da cui è composto per il coefficiente di 0,316 (comprensivo di imposte e provvigioni).



COME SI RICALCOLA IL PREMIO DOPO UN'ESTINZIONE PARZIALE?

Esempio di riduzione del premio dalla rata annuale successiva

Genetel ricalcola il premio a partire dalla prima rata annuale successiva.

D0 (importo iniziale finanziato): 100.000 euro

Dr (debito residuo al momento dell'estinzione parziale): 80.000 euro

V (capitale versato per l'estinzione parziale): 10.000 euro

Importo finanziato residuo: 80.000 - 10.000 = 70.000 euro

Coefficiente: 0,316%

Premio annuale iniziale: 100.000 euro * 0,316% = 316,00 euro

Premio annuale dopo l'estinzione parziale: 70.000 euro * 0,316% = 221,20 euro

Art. 10 - Accollo del mutuo

Se un terzo si accolla il mutuo, Genertel **risolve la polizza dalle 24 del giorno di efficacia dell'accollo.**

C'è un rimborso?

Quando risolve la polizza, **Genertel rimborsa all'assicurato, per il tramite della Banca, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.** La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- la fine del mese in cui il terzo si accolla il mutuo (il mese in cui avviene l'accollo è sempre conteggiato per intero);
- il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso).

Cosa deve fare l'assicurato per comunicare l'accollo a Genertel?

L'assicurato non deve fare nulla: in questo caso la Banca comunica a Genertel che c'è stato un accollo di mutuo.

Art. 11 - Recesso da parte della Banca per mancato versamento del premio da parte dell'assicurato

Se l'assicurato alle scadenze stabilite non versa alla Banca i premi dovuti, la Banca può richiedere la cessazione dell'assicurazione. Può farlo dopo 30 giorni dalla prima scadenza annuale non versata dall'assicurato, comunicando la sua intenzione all'assicurato stesso e a Genertel via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Quando termina la copertura?

In caso di mancato pagamento, **la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla data prevista per il pagamento annuale.**

C'è un rimborso?

In questo caso **non sono previsti rimborsi.**

Art. 12 - Inassicurabilità

L'inassicurabilità si verifica quando l'assicurato non ha i requisiti previsti nella sezione 1 – Persone assicurabili che segue. Quando viene a conoscenza del fatto che l'assicurato non ha tali requisiti, Genertel:

- a) **annulla** la polizza se valgono le due condizioni sotto:
 1. l'assicurato non ha mai avuto tali requisiti;
 2. l'adesione è la conseguenza di un errore in buona fede;
- b) esercita il diritto di **recesso** in tutti gli altri casi;

e informa l'assicurato con una comunicazione scritta.

Genertel non è mai tenuta a pagare eventuali sinistri avvenuti nel periodo in cui l'assicurato è privo dei requisiti di assicurabilità.



COSA SI INTENDE PER INASSICURABILITÀ?

Alcuni esempi di inassicurabilità

A titolo esemplificativo, non hanno i requisiti di assicurabilità:

- un lavoratore autonomo che, al momento dell'adesione, viene classificato per errore come lavoratore dipendente (causa di annullamento della polizza);
- un assicurato lavoratore dipendente quando diventa lavoratore autonomo;
- un assicurato lavoratore dipendente quando consegue la pensione anticipata.

È previsto un rimborso?

L'**annullamento** ha effetto dal giorno di decorrenza dell'assicurazione. In tal caso Genertel rimborsa all'assicurato, per il tramite della Banca, **tutto il premio pagato.**

Il **recesso** invece ha effetto dalle **24 del giorno in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose** (ad esempio in occasione della denuncia di un sinistro, o su diretta comunicazione dell'assicurato). Se l'assicurato consegue la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, l'assicurazione si risolve con effetto dalle 24 del giorno di pensionamento o, se posteriore, dalle 24 del giorno in cui l'assicurato invia la comunicazione a Genertel.



In questi casi Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il **premio non goduto al netto delle imposte**. La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- la fine del mese in cui ha effetto il recesso (il mese in corso è sempre conteggiato per intero);
- il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso).

Tipo di operazione	Casi previsti	Data di effetto dell'operazione	Rimborso
Annullamento	L'assicurato non è mai stato assicurabile e l'adesione è la conseguenza di un errore in buona fede	Dal giorno di decorrenza della polizza	Tutto il premio pagato
Recesso	Tutti gli altri casi di inassicurabilità	Dalle ore 24 del giorno in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose. In caso di pensione di vecchiaia o anticipata, dalle ore 24 del giorno di pensionamento o, se posteriore, dalle 24 del giorno in cui l'assicurato lo comunica a Genertel.	Premio non goduto al netto delle imposte, conteggiando per intero il mese in corso

Art. 13 - Mutui cointestati

Se il mutuo è cointestato tra due persone, può assicurarsi un solo cointestatario o possono assicurarsi entrambi. Se si assicurano entrambi, per ciascun assicurato Genertel calcola il premio e l'eventuale indennizzo per intero. Per aderire alla polizza, ciascun cointestatario deve sottoscrivere un proprio modulo di adesione alla polizza e deve essere assicurabile ai sensi della Sezione 1 - Persone assicurabili - che segue. Ogni adesione è indipendente, pertanto l'eventuale ripensamento da parte di uno dei due cointestatari assicurati non ha effetto sull'adesione dell'altro.

Art. 14 - Sospensione temporanea della polizza

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della polizza.

Se al momento del tacito rinnovo o del pagamento del premio annuale l'assicurato non versa il premio dovuto, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza o alla data in cui è dovuto il versamento del premio annuale⁷ e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso.

Art. 15 - Dichiarazioni dell'aderente/assicurato - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'aderente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti. L'aderente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione di adesione.

L'aderente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se l'aderente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può**:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁸.

Genertel può trattenerne i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.

L'aderente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando ri-

⁷ Art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio"

⁸ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

chiesto, se nel corso della polizza la situazione considerata al momento in cui la polizza ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se l'aderente/assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo**⁹.

L'aderente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso della polizza la situazione considerata al momento in cui la polizza ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successivo alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor premio o recedere dalla polizza¹⁰.

Ricordati di avvisare Genertel se cambi lavoro, o se diventi lavoratore autonomo, dipendente pubblico o non lavoratore!



Art. 16 - Altre assicurazioni

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel tutte le altre assicurazioni esistenti a copertura dello stesso rischio, come previsto dal Codice Civile¹¹.

Art. 17 - Onere della prova

Chi chiede l'indennizzo deve anche provare i fatti su cui si fonda il suo diritto¹² in base a quanto indicato nella polizza.

Art. 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative a questa polizza da parte dell'assicurato devono essere inviate in forma scritta.

Per inviare eventuali comunicazioni scritte all'assicurato, Genertel utilizza l'ultimo domicilio che l'assicurato le ha fornito.

IMPORTANTE: ricordati di informare Genertel se cambi indirizzo o recapito, o non potrai ricevere le comunicazioni relative alla tua polizza.



Art. 19 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Alla polizza si applica la legge italiana. La polizza è soggetta a imposta sulle assicurazioni ai sensi di legge¹³. Gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative alla polizza, Genertel utilizza solo la lingua italiana.

Art. 20 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel rimborsa i premi e paga i sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Genertel corrisponde ogni indennizzo liquidabile in Italia e in euro.

Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

› **COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**

Art. 22 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;

⁹ Art. 1898 "Aggravamento del Rischio"

¹⁰ Art. 1897 "Diminuzione del Rischio"

¹¹ Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" - Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹² Art. 2697 del Codice Civile

¹³ Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni



- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo reclami@genertel.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 23 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'assicurato deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

L'assicurato può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, l'assicurato può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi

che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi, per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo



operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofinire, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortunati, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorati, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 ► PERSONE ASSICURABILI

► CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Persone assicurabili

Questa polizza è dedicata alle **persone fisiche che stipulano un mutuo con la Banca** e che:

- al momento dell'adesione hanno un'età compresa tra i **18 e 65 anni**, e in ogni caso stipulano un mutuo che scade prima del compimento dei loro **75 anni**;
- lavorano come **dipendenti privati**;
- sono assunti con un contratto regolato dalla legge italiana.

► CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 - Persone non assicurabili

Fermo quanto previsto all'art. 1.1, **non sono assicurabili** le persone che:

- percepiscono una **pensione**;
- hanno un contratto di lavoro dipendente che li obbliga a una **prestazione inferiore a sei ore a settimana**;
- lavorano alle **dipendenze di congiunti**.

La copertura assicurativa cessa di avere efficacia dalle 24 del giorno in cui l'assicurato consegue la **pensione di vecchiaia o la pensione anticipata**. Quando consegue la pensione, l'assicurato deve comunicarlo subito a Genertel per poter avere un rimborso di premio. **Genertel non è mai tenuta a pagare eventuali sinistri avvenuti quando l'assicurato è privo dei requisiti di assicurabilità.**

SEZIONE 2 > PERDITA D'IMPIEGO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Con questa garanzia, dedicata ai lavoratori dipendenti del settore privato che stipulano un mutuo con la Banca, Genertel assicura il rischio di disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Genertel si impegna a pagare all'assicurato le rate mensili del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione, entro i limiti previsti dalla polizza. Genertel utilizza come parametro di riferimento per scadenze, periodicità e indennizzi sempre la rata mensile, anche quando il piano di ammortamento del mutuo prevede una diversa periodicità di pagamento delle rate.

La garanzia opera solo se l'assicurato, al momento del sinistro, è un lavoratore dipendente privato che:

- a) è assunto con un **rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana**;
- b) **ha concluso e superato il periodo di prova**;
- c) **è assunto in modo continuativo da almeno 12 mesi**. Ai fini di questo calcolo, Genertel non tiene conto di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro inferiori a 2 settimane. Per i sinistri successivi al primo, Genertel integra questa condizione o la sostituisce - nei casi previsti - con il periodo di riqualificazione di 180 giorni descritto all'art. 2.5. Dopo il licenziamento, per rendere effettiva la disoccupazione e far sì che la **garanzia possa operare**, l'assicurato:
 - d) non deve svolgere altre attività che generano un reddito o un guadagno e che lo impegnano per più di 16 ore a settimana;
 - e) deve iscriversi a un centro per l'impiego;
 - f) **non deve rifiutare senza motivo eventuali offerte di lavoro.**

Art. 2.2 - Massimale

L'importo di ciascun indennizzo è pari a quello previsto nel piano di ammortamento per ciascuna rata mensile di mutuo, con un **limite massimo di 2.000 euro per ciascuna rata mensile**. Se l'assicurato è intestatario di più mutui, il limite di 2.000 euro va considerato un limite complessivo per tutti. **Il piano di ammortamento su cui Genertel si basa per il calcolo dell'indennizzo è sempre quello originario del mutuo**. Se la periodicità di pagamento delle rate del mutuo non è mensile, ma ad esempio trimestrale o semestrale, Genertel calcola l'indennizzo riproponendolo su base mensile (ad esempio dividendo l'importo della rata trimestrale per tre o quella semestrale per sei e pagando gli indennizzi con cadenza mensile).

Numero massimo di rate mensili indennizzabili

Per ciascun sinistro e per ciascun assicurato, Genertel indennizza al massimo:

- 18 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha fino a 54 anni di età;
- 17 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 55 anni di età;
- 16 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 56 anni di età;
- 15 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 57 anni di età;
- 14 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 58 anni di età;
- 13 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 59 anni di età;
- 12 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha dai 60 anni di età in su.

Se si verifica più di un sinistro, Genertel indennizza fino a un **massimo di 36 rate mensili complessive** per tutta la durata della polizza.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Esclusioni

La garanzia non opera se:

- a) al momento dell'adesione **l'assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione**, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale



- evento si sarebbe verificato;
- b) la disoccupazione è la conseguenza di una delle seguenti cause:
1. licenziamento per giusta causa;
 2. licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
 3. licenziamento disciplinare;
 4. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza che deriva dalle tre contestazioni elencate sopra (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
 5. superamento del periodo di comportamento, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia¹⁴;
 6. pensionamento o prepensionamento;
- c) la disoccupazione è il risultato di un evento programmato in base alla natura del rapporto di lavoro (es. termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di un contratto di inserimento o apprendistato, interruzione di un lavoro a progetto ecc.);
- d) l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- e) la disoccupazione è la conseguenza di un licenziamento tra congiunti.

Art. 2.4 - Periodo di riqualificazione per le denunce successive alla prima

Dopo la prima denuncia di sinistro, l'assicurato può presentare la denuncia di un altro sinistro solo dopo un certo periodo di tempo, detto **periodo di riqualificazione**. Il periodo di riqualificazione è un periodo di tempo che deve passare tra un sinistro e l'altro perché il nuovo sinistro sia indennizzabile. Tale periodo ha una durata minima di **180 giorni consecutivi**. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo della durata del periodo, può partire solo dopo che:

- Genertel ha definitivamente liquidato il sinistro precedente;
- l'assicurato ha denunciato il sinistro precedente, se tale sinistro è avvenuto durante il periodo di carenza iniziale (e non poteva quindi prevedere alcuna liquidazione).

Durante il periodo di riqualificazione, l'assicurato deve:

- tornare ad essere un lavoratore dipendente privato;
- essere assunto in modo continuativo per l'intero periodo;
- concludere e superare il periodo di prova (prima della fine del periodo di riqualificazione stesso).

Art. 2.5 - Franchigia

La polizza prevede un periodo di **franchigia assoluta di 45 giorni consecutivi**. La franchigia assoluta è il periodo di tempo, che segue immediatamente un sinistro, per il quale Genertel non riconosce alcun indennizzo. Di conseguenza, **Genertel non indennizza le rate mensili del mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi di disoccupazione**.

Il conteggio del periodo di franchigia parte **dal primo giorno di inattività lavorativa**, che Genertel desume dalla lettera di licenziamento (o da una comunicazione equivalente).



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di indennizzo

Per avviare la procedura invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistri.banche@genertel.it**.

Per qualsiasi dubbio, chiama il numero telefonico **+39.040.20.20.450** del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 3.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DAMNI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Modalità di denuncia

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve informare Genertel in forma scritta. Può inviare la denuncia all'indirizzo email **sinistri.banche@genertel.it**, o via posta a **Genertel S.p.A.**

¹⁴ Artt. 2110 e 2118 del Codice Civile;

Area Sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite i canali della Banca. L'assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- copia della scheda professionale;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia di un documento che comprova l'iscrizione a un centro per l'impiego in Italia;
- autocertificazione con cui dichiara di non ricevere un trattamento pensionistico successivamente alla disoccupazione;
- autocertificazione con cui dichiara che la disoccupazione non è la conseguenza di un licenziamento tra congiunti.

Altri obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Dopo il pagamento del primo indennizzo, Genertel paga quelli successivi (ossia indennizza altre rate mensili di mutuo) solo se la disoccupazione prosegue. Di conseguenza, per chiedere l'indennizzo delle rate mensili di mutuo successive, l'assicurato deve:

- informare Genertel, in forma scritta, dopo la scadenza di ogni rata mensile di mutuo per cui chiede l'indennizzo;
- provare a Genertel, mensilmente, che la disoccupazione è ancora effettiva.

Genertel paga l'indennizzo con cadenza mensile, dopo la scadenza di ciascuna rata mensile dopo la ricezione della documentazione che l'assicurato le invia ogni mese.

Dal momento in cui le condizioni per la disoccupazione decadono, anche solo provvisoriamente:

- Genertel non paga gli indennizzi successivi (ossia non indennizza le successive rate mensili del mutuo);
- il sinistro si intende liquidato in via definitiva.

L'assicurato si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato si impegna anche ad autorizzare il proprio datore di lavoro a fornire a Genertel tutte le informazioni che le servono per erogare le prestazioni previste dalla polizza.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile¹⁵.

Art. 3.2 - Come si calcola l'indennizzo

A cosa corrisponde l'indennizzo?

Se il sinistro è indennizzabile, dopo il periodo di franchigia Genertel paga un indennizzo per ciascuna rata mensile di mutuo. Ogni indennizzo è pari all'importo indicato nel piano di ammortamento originario del mutuo per la specifica rata mensile. Se la periodicità di pagamento delle rate del mutuo non è mensile, ma ad esempio trimestrale o semestrale, Genertel calcola l'indennizzo riproporzionandolo su base mensile (ad esempio dividendo l'importo della rata trimestrale per tre o quella semestrale per sei e pagando gli indennizzi con cadenza mensile). L'importo indennizzabile comprende capitale e interessi.

Genertel paga gli indennizzi solo per le rate mensili del mutuo che scadono durante il periodo di disoccupazione. Genertel non paga gli indennizzi per le rate mensili del mutuo che scadono durante i 45 giorni di franchigia assoluta.

Se il sinistro è ancora in corso quando la polizza scade, si sospende per mancato pagamento o si risolve, Genertel non paga gli indennizzi per le rate mensili di mutuo che scadono dopo la data di scadenza o estinzione, o durante la sospensione della polizza. In questo caso, inoltre, Genertel non deve nulla all'assicurato per il periodo inferiore a 30 giorni compreso tra l'ultima rata mensile pagata da Genertel e la scadenza, estinzione o sospensione della polizza.

Limiti di indennizzo

L'indennizzo non può andare oltre il massimale previsto per ciascuna rata. Per nessun motivo Genertel paga più rate mensili rispetto al numero massimo di rate mensili indennizzabili.

Art. 3.3 - Pagamento dell'indennizzo

Genertel paga l'indennizzo all'assicurato; in questo modo si libera da tutti gli obblighi che

¹⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



ha assunto in base a questa polizza sia nei confronti della Banca, sia nei confronti dell'assicurato.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi fare la denuncia:

- inviando una mail all'indirizzo sinistri.banche@genertel.it;
- via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Art. 3.4 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a procedere al pagamento dell'indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

Note



A series of 21 horizontal lines, evenly spaced, providing a template for handwriting practice. The lines are thin and gray, set against a white background.

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UNA POLIZZA

email clienti.gruppocarira@genertel.it



ASSISTENZA SINISTRI

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18

telefono **+39.040.20.20.450**

Per denunciare un sinistro:

email sinistri.banche@genertel.it

posta **Genertel S.p.A.- Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

tramite i canali di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

email reclami@genertel.it

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

fax **06.42133206**

PEC ivass@pec.ivass.it